

COPIA

COMUNE DI CARRARA
SETT. AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO
RACCOMANDATA

Prot.n.37343/5427
Concessione Edilizia IN SANATORIA
a titolo oneroso
n.97/99 del 29/05/99.

Alla cortese attenzione del Sig.
NICOLAI MARCO
L.GO DELL' ELISEO 2
54033 CARRARA NOCETO

OGGETTO: Ritiro concessione edilizia a *titolo oneroso* IN SANATORIA. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 18/10/97 prot.n. 37343/5427 con la quale si richiedeva la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della Legge 47/85, per lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO siti in CARRARA LOCALITA' NOCETO si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L.200.000;
- Una marca da bollo da L.40.000;
- Compilazione Mod. I.S.T.A.T.;
- Deposito progetti ai sensi di legge 46/90 e/o dichiarazione sostitutiva;
- Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri di concessione.

Si allega lettera indicante:

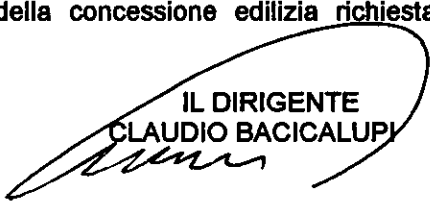
- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art.11, 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;

Dalla data della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per giungere al rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 29/05/99




IL DIRIGENTE
CLAUDIO BACICALUPI

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Amministrazione Assetto del Territorio che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico MARCHETTI
Amministrativo SOGGIA

Modello 2/94.
Istruttoria 860/97

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85

**e p.c. All'Ufficio di Ragioneria - SEDE
Al Settore Tributi - SEDE**

In conformità a quanto disposto dalle Leggi n.10/77 ,n.457/78 e n.47/85 sulla edificabilità dei suoli ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO in CARRARA LOCALITA' NOCETO si comunica che il contributo, di cui all'art.11 della Legge 10/77, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

A) per le spese di urbanizzazione primaria	L. 0;
secondaria	L. 0;
B) per spese commisurate al costo di costruzione	L. 2.082.500;
TOTALE	L. 2.082.500.

**IL DIRIGENTE
CLAUDIO BACICALUPI**

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Amministrazione Assetto del Territorio che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

COMUNE DI CARRARA

SETT. AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85.

Prot.n. 37343/5427

Concessione Edilizia a titolo oneroso
n.97/99 del 29/05/99.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 18/10/97 di cui all'integrazione documentale presentata il 14/05/99 (Art.2 comma 60 L.662/96) presentata dal Sig. NICOLAI MARCO nato a CARRARA il 19/04/56, residente in 54033 CARRARA NOCETO indirizzo L.GO DELL' ELISEO 2 C.F.NCLMRC56D19B832U ed altri (vedi art.7) registrata il 18/10/97 al Prot. Gen. n.37343 corrispondente al n.5427 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 16 mappale 624-625 posta in CARRARA LOCALITA' NOCETO.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta n. 20 del 27/08/98, FAVOREVOLE IN VIA DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI A.S.L. ;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale del 06/05/98;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento all'accoglimento dell'istanza "P.P.F.: CONSIDERATO CHE LE OPERE ABUSIVE NON SONO IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRGC VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE ED A QUELLE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA, SI RITIENE ACCOGLIBILE, IN VIA DI SANATORIA, ALLE CONDIZIONI A.S.L. "

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n° 83 DEL 05/08/98;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. NICOLAI MARCO residente in 54033 CARRARA NOCETO L.GO DELL' ELISEO 2 è concessa , alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO sull'area o

sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 16 mappale n. 624-625 posta in CARRARA LOCALITA' NOCETO secondo il progetto costituito da n. 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO.

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt.3, 5 ,9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di:

Urbanizzazione Primaria L. 0;

Urbanizzazione Secondaria L. 0;

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 21.11.84.

ART.3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 modificato con l'art.9, ultimo comma, del D.L. n.9/82, convertito nella legge n.94/1982, è determinata in L. 2.082.500

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10 e art.3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori entro tre anni dal 29/05/99, data della presente debbono ottenere l'abitabilità/agibilità .

L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non vengano completati entro tre anni dalla data di cui sopra.

Il termine per ottenere l'abitabilità/agibilità può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La ripresa dei lavori deve essere denunciata dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (tagliando B).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:
- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

ALTRI PROPRIETARI

C.F.
C.F.
C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

IN VIA DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI A.S.L.

CONDIZIONI A.S.L.: SEMINTERRATO E PIANO TERRA NON ABITABILI .

VISTA LA NOTA N.17364/QF DEL 14/10/98 DEL MINISTERO BENI AMBIENTALI E CULTURALI SOPRINTENDENZA DI PISA

Al momento della riapertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara 29/05/99

IL DIRIGENTE
CLAUDIO BACICALUPI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara li 29/05/99

IL CONCESSIONARIO

Mario Bessi

Prot.n. 37343/5427 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.97/99 del 29/05/99.
Tecnico MARCHETTI
Amministrativo SOGGIA

Modello 4/94.
Istruttoria 860/97

Marchetti

Istruttoria 860/97

Amministrativo SOGGIA

Modello

Tecnico: Ist. Tec. Dir. Della Buona Sig.ra Dianora

3/94

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Amministrazione Assetto del Territorio che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Carinord Holding,
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi.

L'esecuzione della presente operazione
è da ritenersi effettuata, in via transitoria,
con il Suo consenso (Legge 675/96).

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

DATA 12/07/99

FILIALE DI CARRARA

ENTE/ES.	NUMERO.	PROVV.	CONTO
01/000	2345	2345	1000000000

COMUNE CARRARA

LA DITTA: NICOLAI MARCO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

IMPORTO

N.REVERS. CAUSALE DEL VERSAMENTO

2.082.500

CONTRIBUTI CONC EDILIZIE

Num. E1. 000092

IMPORTO DI LIRE *DUEMILIONICTTANTADUEMILACINQUECENTO*

CAS./NR.OPER. 17/ 8247

SALVO I DIRITTI DELL'ENTE ED IMPREGIUDICATI GLI ATTI ESECUTIVI SE PENDENTI

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	SPESE	BOLLO	IMPORTO RISCOSSO
2.082.500	12/07/99		2500	2.085.000
		ENTE	BENEF.	

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.p.A.

TESORERIA

01 12 LUG. 1999 17

IL CASSIERE 0328

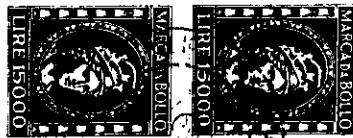
CARRARA

TIMBRO CON DITATURA "RISCOSSO"

1 - ORIGINALE

Bollo assolto in modo virtuale - Aut. Intend. Fin. Massa n. 9024 del 30-08-93

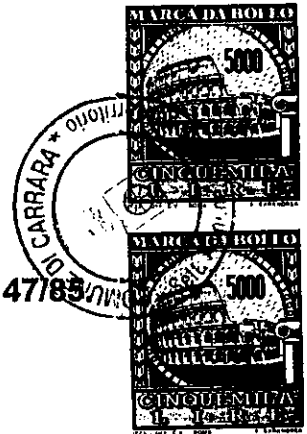
Mod. SI95016 - 31/01/95 - 05/96 - sanguinetti.



COMUNE DI CARRARA SETT. AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85

Prot.n. 37343/5427
Concessione Edilizia a titolo oneroso
n.97/99 del 29/05/99.



IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 18/10/97 di cui all'integrazione documentale presentata il 14/05/99 (Art.2 comma 60 L.662/96) presentata dal Sig. NICOLAI MARCO nato a CARRARA il 19/04/56, residente in 54033 CARRARA NOCETO indirizzo L.GO DELL' ELISEO 2 C.F.NCLMRC56D19B832U ed altri (vedi art.7) registrata il 18/10/97 al Prot. Gen. n.37343 corrispondente al n.5427 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 16 mappale 624-625 posta in CARRARA LOCALITA' NOCETO.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta n. 20 del 27/08/98, FAVOREVOLE IN VIA DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI A.S.L. ;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale del 06/05/98;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento all'accoglimento dell'istanza "P.P.F.: CONSIDERATO CHE LE OPERE ABUSIVE NON SONO IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRGC VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE ED A QUELLE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA, SI RITIENE ACCOGLIBILE, IN VIA DI SANATORIA, ALLE CONDIZIONI A.S.L. "

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n° 83 DEL 05/08/98;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. NICOLAI MARCO residente in 54033 CARRARA NOCETO L.GO DELL' ELISEO 2 è concessa , alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di SANATORIA REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO sull'area o

sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 16 mappale n. 624-625 posta in CARRARA LOCALITA' NOCETO secondo il progetto costituito da n. 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO.

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt.3, 5, 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di:

Urbanizzazione Primaria L. 0;

Urbanizzazione Secondaria L. 0;

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 21.11.84.

ART.3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 modificato con l'art.9, ultimo comma, del D.L. n.9/82, convertito nella legge n.94/1982, è determinata in L. 2.082.500

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10 e art.3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori entro tre anni dal 29/05/99, data della presente debbono ottenere l'abitabilità/agibilità.

L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non vengano completati entro tre anni dalla data di cui sopra.

Il termine per ottenere l'abitabilità/agibilità può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La ripresa dei lavori deve essere denunciata dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (tagliando B).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:
- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

ALTRI PROPRIETARI

C.F.
C.F.
C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

IN VIA DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI A.S.L.

CONDIZIONI A.S.L.: SEMINTERRATO E PIANO TERRA NON ABITABILI .

VISTA LA NOTA N.17364/QF DEL 14/10/98 DEL MINISTERO BENI AMBIENTALI E CULTURALI SOPRINTENDENZA DI PISA

Al momento della riapertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara 29/05/99

IL DIRIGENTE
CLAUDIO BACICALUPI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara li 29/05/99

IL CONCESSIONARIO

Marco Leoni